

(N. 1702)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(TAVIANI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1961

Adeguamento dei ruoli organici del Ministero degli affari esteri

ONOREVOLI SENATORI. — L'Amministrazione degli affari esteri ritiene che sia ormai divenuta un'improrogabile necessità procedere ad un'adeguata sistemazione dei ruoli del suo personale. Riservandosi di presentare in un secondo tempo proposte per il riordinamento e l'ampliamento dell'intero complesso delle carriere direttive, il Ministero degli affari esteri ha intanto predisposto il presente disegno di legge che si riferisce ad alcuni problemi più urgenti di talune carriere direttive e di quelle di concetto esecutiva ed ausiliaria.

Nell'affrontare i problemi concernenti il personale dell'Amministrazione degli affari esteri è indispensabile tener presente che essa dispone di ruoli il cui organico risale, per molte carriere, al periodo pre-bellico. L'afflusso di personale determinato dall'applicazione delle numerose leggi speciali entrate in vigore tra il 1949 ed il 1957 (avventizi e personale del soppresso Ministero del-

l'Africa italiana) ha aumentato temporaneamente le sue disponibilità, ma ha contemporaneamente bloccato le sue possibilità di reclutamento, in particolare nelle carriere di concetto ed esecutiva.

Al momento attuale, quindi, il Ministero degli affari esteri non ha alcun mezzo per supplire a quell'assottigliamento di personale che è proprio di ogni ruolo man mano che gli impiegati cessano dal servizio per limiti di età, dimissioni, eccetera. Ciò d'altronde accade mentre il Ministero è chiamato ad aprire un numero sempre crescente di nuove Rappresentanze e a rivedere la sua organizzazione sia all'interno che all'estero, per dedicare mezzi e personale adeguato alla cura dei nostri vitali interessi, alla trattazione di nuovi, gravi problemi politici ed allo sviluppo della nostra attività internazionale in campi sempre più delicati e complessi.

Tenendo presente tale premessa, il disegno di legge intende in particolare raggiungere i seguenti obiettivi:

A) *Aggiornamento degli organici secondo le presenti necessità del Ministero.*

Con l'ampliamento dei ruoli ordinari nella misura indicata nelle tabelle allegate si potrà dotare stabilmente il Ministero degli affari esteri di quadri adeguati alle odierne sue esigenze e porre termine all'attuale situazione di precarietà e incertezza. Si potrà infatti eliminare quasi totalmente l'ingente quantitativo di posti in soprannumero, in modo da ristabilire un andamento normale delle carriere, e, in particolare, supplire alle vacanze mediante la consueta procedura delle promozioni e dei concorsi di ammissione.

B) *Unificazione dei ruoli di ogni carriera.*

Gran parte delle carriere oggetto del disegno di legge annoverano attualmente tre ruoli ciascuna con differenti caratteristiche, ampiezza e sviluppo, ciò che è fonte di anomalie, incertezze e situazioni incresciose sia per l'amministrazione che per il personale interessato. Appare pertanto indispensabile tendere ad un ritorno alla normalità, tanto più che, date le limitate dimensioni dei ruoli del Ministero, il problema appare suscettibile di pronta attuazione in concreto.

A tal fine mirano talune disposizioni del disegno di legge, attraverso il quale si giungerebbe all'assorbimento dei ruoli privi di organico (articolo 71, decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16), mediante l'adozione di nuovi più ampi organici, mentre i ruoli senza organico verrebbero soppressi. In tal modo alla desiderata unificazione si accompagnerebbe una considerevolissima economia rispetto alla spesa che l'Erario dovrebbe sopportare ove l'aumentato numero di posti vacanti nelle qualifiche iniziali delle carriere dovesse essere coperto mediante pubblici concorsi.

C) *Riordinamento dei ruoli e sistemazione di posizioni anomale.*

L'attuazione nel periodo post-bellico della nota complessa legislazione in materia di personale delle pubbliche amministrazioni ha determinato fra i dipendenti di ruolo del Ministero degli affari esteri talune situazioni di disparità di trattamento che appare equo eliminare, tanto più che si riferiscono, per la maggior parte, agli impiegati del Ministero aventi la maggiore anzianità di servizio.

Coincide, d'altra parte, con un evidente interesse del servizio che agli impiegati in possesso di una maggiore, provata capacità, sia dato di assumere funzioni di più alto impegno e responsabilità.

Quindi — oltre ai problemi principali dell'aumento degli organici e dell'assorbimento dei ruoli aggiunti senza organico — il presente disegno di legge mira a disciplinare altresì una serie di singole questioni concernenti l'ordinamento e lo stato giuridico del personale: con ciò si dà precisa soluzione a questioni in stato di precarietà o si definiscono fondate e assai vive aspirazioni del personale.

Rientrano nella prima delle due categorie ora accennate l'istituzione di diverse cariche speciali aventi per oggetto la più efficiente gestione dell'Archivio Storico e della Biblioteca, nonchè l'aumento e la precisazione della misura in cui i Commissari amministrativi possono essere inviati all'estero.

La creazione di una qualifica equiparata a quella di Ministro Plenipotenziario di II classe per le carriere direttive diverse dalla diplomatica, nonchè l'aggiunta di alcuni posti di Ministro Plenipotenziario di II classe a quelli già esistenti a favore dei funzionari direttivi dei ruoli aggiunti corrispondono al soddisfacimento di desideri del personale e tendono a dare una qualifica adeguata ai funzionari che rivestono all'estero e al Ministero posti di coordinamento e di direzione. Rientrano altresì in tale orientamento a favore dei desiderata del personale l'estensione delle condizioni di promo-

vibilità proprie della carriera diplomatica alle altre carriere direttive ad ordinamento speciale (emigrazione, commerciale, Oriente, stampa); l'istituzione, *una tantum*, di un concorso per l'ammissione alla carriera direttiva amministrativa riservata ai Cancellieri di ogni ruolo, la possibilità di passaggio, sempre *una tantum*, nelle carriere di concetto a quegli impiegati d'ordine che siano in possesso del necessario titolo di studio e superino un apposito esame. È anche previsto, *una tantum*, un concorso per

l'accesso alla carriera commerciale riservato agli assistenti commerciali.

L'onere di spesa derivante dall'attuazione del disegno di legge è contenuto in limiti modesti dato che all'ampliamento degli organici corrisponde in parte l'assorbimento nei ruoli ordinari di elementi già in servizio. La spesa è quindi di gran lunga inferiore a quella necessaria ad altre Amministrazioni che hanno già ottenuto l'aumento ed il riordinamento in sede legislativa dei rispettivi organici; ad essa provvede l'articolo 17 del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'organico del ruolo aggiunto alla carriera diplomatico-consolare istituito con il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, viene stabilito come dall'acclusa tabella I.

I posti di cui all'organico suddetto sono conferiti, nei modi di legge, ai Consiglieri di I classe dei ruoli aggiunti alle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri in proporzione alla consistenza effettiva dei ruoli stessi.

Art. 2.

Nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa del Ministero degli affari esteri vengono istituite, limitatamente ai ruoli ordinari, le qualifiche di cui alle allegate tabelle II, III, IV e V.

Ai funzionari che rivestono le suddette qualifiche si applicano le disposizioni previste per gli Inviati straordinari e Ministri plenipotenziari di II classe dal testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 3.

I ruoli della carriera del personale direttivo per i servizi amministrativi dell'Amministrazione centrale, delle carriere di concetto, esecutiva ed ausiliaria (personale addetto agli uffici) del Ministero degli affari esteri sono stabiliti come dalle allegate tabelle da VI a XIII.

I ruoli del personale addetto a servizi speciali sono stabiliti come dall'allegata tabella XIV.

Art. 4.

L'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica

ca 10 gennaio 1957, n. 3 è sostituito dal seguente:

« Le promozioni nelle carriere per l'emigrazione, commerciale, per l'Oriente e per la stampa sono subordinate alla permanenza minima di due anni nella qualifica rivestita ed alla condizione che l'impiegato non abbia riportato giudizi complessivi inferiori a " distinto " nel precedente triennio e a " buono " nei due anni anteriori a tale triennio.

Le promozioni stesse, ad eccezione di quelle previste nel successivo comma, vengono effettuate per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, tra gli impiegati della qualifica inferiore delle carriere stesse che si trovino nelle condizioni previste dal precedente comma.

Le promozioni alla qualifica di Consigliere per l'emigrazione di II classe, di Consigliere commerciale di II classe, di Consigliere per l'Oriente di II classe e di Consigliere per la stampa di II classe sono effettuate mediante concorsi per titoli. A tali concorsi sono ammessi gli impiegati della qualifica inferiore delle rispettive carriere che, oltre ai requisiti di promovibilità di cui ai precedenti commi, abbiano prestato almeno dieci anni di servizio complessivo nella carriera, di cui almeno quattro anni all'estero e due presso l'Amministrazione centrale ».

Art. 5.

Sono istituite:

nel ruolo della carriera dei Cancellieri del Ministero degli affari esteri, la qualifica di Cancelliere capo, equiparata a quella di Segretario capo di cui all'articolo 171 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

nel ruolo della carriera degli Assistenti commerciali del Ministero degli affari esteri, le qualifiche di Assistente commerciale capo e di Assistente commerciale principale equiparate rispettivamente a quella di Segretario capo e a quella di Segretario principale di cui allo stesso articolo 171;

nel ruolo della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, la qualifica di Esperto per i servizi tecnici col coefficiente di stipendio 325. A tale qualifica si accede mediante esame, al quale sono ammessi gli Archivisti capi con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Le modalità dell'esame verranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 6.

È istituito il ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli Assistenti commerciali in conformità all'allegata tabella X.

Sono soppressi i posti aggiunti al ruolo organico della carriera degli Assistenti commerciali, di cui alla tabella III dell'allegato B al decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, e gli impiegati collocati in tali posti sono inquadrati nella qualifica di Assistente commerciale del ruolo aggiunto istituito ai sensi del precedente comma, per quanto occorra in soprannumero in attesa di graduale riassorbimento.

Art. 7.

Il Direttore dell'Archivio storico del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « Soprintendente all'Archivio storico ». A tale carica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

Sono istituite due cariche speciali di Assistente del Soprintendente all'Archivio storico. A ciascuna di dette cariche è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Il Bibliotecario del Ministero degli affari esteri assume la denominazione di « Direttore della Biblioteca ». A tale carica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

È istituita la carica speciale di Vice Bibliotecario. A detta carica è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 229 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, nelle carriere direttive. Dopo due anni di servizio viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 271. Dopo altri tre anni è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 325.

Sia la nomina ad Assistente del Soprintendente all'Archivio storico che quella a Vice Bibliotecario sono conferite mediante distinti concorsi per titoli ed esami secondo le modalità da stabilire con apposito regolamento.

Al Capo del Servizio crittografico del Ministero degli affari esteri viene attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 670 dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, dopo dieci anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 500 nelle carriere direttive.

Il Capo della Tipografia riservata, carica di cui al regio decreto 6 giugno 1940, numero 644, assume la denominazione di « Direttore della Tipografia riservata » e alla carica stessa è attribuito il trattamento economico previsto per il coefficiente 500, nelle carriere di concetto dal decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numero 19, dopo sei anni di anzianità nel trattamento inerente al coefficiente 402.

Art. 8.

Il Ministro per gli affari esteri è autorizzato a bandire, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un concorso per l'ammissione alla qualifica iniziale della

carriera commerciale per il numero di posti pari a quelli vacanti alla data del bando e comunque non superiore a sei.

Tale concorso sarà riservato agli impiegati sia del ruolo organico che dei ruoli aggiunti della carriera degli Assistenti commerciali che siano in possesso dei requisiti di cui al primo o al secondo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1957, n. 1341 e abbiano almeno sei anni di servizio nella carriera cui appartengono.

Art. 9.

Il termine per l'esercizio della facoltà conferita al Ministro per gli affari esteri dall'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, numero 557, contenente norme sulla carriera del personale per i servizi amministrativi, viene prorogato fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore della presente legge.

Il concorso previsto dall'articolo 3 della legge citata nel comma precedente non potrà tuttavia essere bandito per un numero di posti superiore a dieci. Ad esso potranno partecipare anche gli impiegati del ruolo organico della carriera dei Cancellieri e del ruolo aggiunto alla carriera stessa istituito a norma del decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, numero 1496, che alla data del bando di concorso abbiano maturato almeno sei anni di anzianità complessiva in carriera di concetto e che rivestano qualifica non inferiore a:

Cancelliere, per i posti di Commissario amministrativo di II classe;

Cancelliere aggiunto di I classe, per i posti di Commissario amministrativo di III classe.

Per gli impiegati della carriera dei Cancellieri i titoli da valutare in relazione alle lettere *a*) e *b*) del terzo comma dell'articolo 3 della legge 24 luglio 1959, n. 557, si riferiscono al servizio prestato in carriere di concetto.

Art. 10.

Il limite di cui all'articolo 235, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è elevato al 30 per cento.

Tale limite s'intende riferito al disimpegno delle funzioni di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 1960, n. 1655, sul regolamento per il concorso di ammissione al ruolo del personale direttivo per i servizi amministrativi.

Art. 11.

Agli impiegati della carriera dei Cancellieri del Ministero degli affari esteri che abbiano qualifica di Cancelliere capo e Cancelliere principale e che abbiano almeno quindici anni di servizio nella carriera stessa, può essere attribuito, quando prestano servizio all'estero, il titolo di Vice Console.

Art. 12.

Gli impiegati del ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati nella qualifica iniziale della carriera dei Cancellieri e di quella degli Assistenti commerciali, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, purchè siano in possesso del prescritto titolo di studio ed abbiano superato apposito esame. Tale esame consiste in una prova scritta di cultura generale e di una prova orale vertente sui servizi amministrativi del Ministero degli affari esteri. La Commissione di esame dovrà inoltre accertare l'attitudine del candidato ad esercitare le mansioni di concetto.

Gli impiegati del ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1954, n. 1496, possono chiedere di essere collocati, nei modi ed alle condizioni di cui al precedente comma, nel ruolo aggiunto

al ruolo organico della carriera dei Cancellieri istituito con lo stesso decreto presidenziale sopraccitato, o nel ruolo aggiunto al ruolo organico della carriera degli Assistenti commerciali di cui all'articolo 6 della presente legge.

Gli impiegati inquadrati nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera esecutiva del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati nei modi ed alle condizioni previste dai precedenti commi, nel ruolo aggiunto corrispondente alla carriera dei Cancellieri e in quello aggiunto corrispondente alla carriera degli Assistenti commerciali.

Gli impiegati che intendono avvalersi della facoltà prevista dai precedenti commi devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Ministro per gli affari esteri. Essa è presieduta da un funzionario in servizio o a riposo avente qualifica non inferiore a Ministro plenipotenziario e Inviato straordinario di I classe ed è composta altresì da un Consigliere di Stato, un docente universitario di materie contabili e da due funzionari del Ministero degli affari esteri di qualifica non inferiore a Primo Segretario di Legazione od equiparata. Le funzioni di Segretario sono affidate ad un funzionario della carriera diplomatico-consolare avente qualifica non inferiore a quella di Secondo Segretario di Legazione.

Art. 13.

Il personale dei ruoli aggiunti istituiti, presso il Ministero degli affari esteri, a norma dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, in corrispondenza dei ruoli organici, è collocato nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli organici.

Il personale di cui al precedente comma è inserito nelle predette qualifiche dopo l'ultimo degli impiegati ivi iscritti, conservando l'anzianità di carriera e di qualifica maturata nei ruoli di provenienza.

Gli impiegati collocati nei ruoli organici ai sensi del presente articolo non possono essere ammessi allo scrutinio per merito comparativo per la promozione alla qualifica superiore sino a quando coloro che li precedono nell'ordine di ruolo non abbiano maturato l'anzianità minima prescritta.

Art. 14.

Alla tabella annessa alla legge 4 gennaio 1951, n. 13, quale risulta sostituita dalla tabella allegata alla legge 5 agosto 1961, numero 1032, sull'aggiornamento della tabella delle funzioni e degli assegni del personale di ruolo del Ministero degli affari esteri in servizio all'estero, viene recata la seguente aggiunta:

PERSONALE AUSILIARIO

Funzione	Assegno mensile lordo
Usciere	L. 65.000

Art. 15.

Gli impiegati del ruolo organico e del ruolo aggiunto corrispondente alla carriera del personale ausiliario del Ministero degli affari esteri possono chiedere di essere collocati, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, nella qualifica iniziale della carriera esecutiva purchè:

- 1) siano in possesso del titolo di studio prescritto per l'ammissione alla carriera esecutiva dalle norme vigenti;
- 2) abbiano svolto per almeno quattro anni le mansioni proprie della carriera esecutiva;
- 3) vengano giudicati idonei all'ammissione nella carriera esecutiva da una Commissione da nominarsi all'uopo con decreto del Ministro per gli affari esteri.

Gli impiegati che intendono avvalersi della facoltà prevista dal comma precedente devono farne domanda, nei modi prescritti, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 16.

Le promozioni di cui al terzo comma dell'articolo 228 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come risulta modificato dall'articolo 4 della presente legge, sono effettuate mediante scrutinio per merito comparativo nei confronti di quegli impiegati che, oltre ad essere in possesso dei requisiti di promovibilità, di cui all'articolo stesso, abbiano già conseguito entro la stessa carriera una precedente promozione per concorso o per esame a termini dell'articolo 2 del regio decreto 20 novembre 1930, n. 1482, o dello stesso articolo 228 sopra citato.

Art. 17.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in annue lire 350 milioni, si provvederà mediante un'aliquota delle maggiori entrate dipendenti dal provvedimento legislativo concernente l'adeguamento dei canoni demaniali e dei sovraccanoni dovuti agli Enti locali ai sensi della legge 21 gennaio 1949, n. 8.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 18.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA I

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO
DELLA CARRIERA DIPLOMATICO-CONSOLARE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N. dei posti
970	Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di I classe	1
900	Inviato Straordinario e Ministro Plenipotenziario di II classe	6
		7

TABELLA II

CARRIERA PER L'EMIGRAZIONE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N. dei posti
900	Ministro Plenipotenziario per l'emigrazione	3

TABELLA III

CARRIERA COMMERCIALE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N. dei posti
900	Ministro Plenipotenziario Commerciale	5

TABELLA IV

CARRIERA PER L'ORIENTE

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N. dei posti
900	Ministro Plenipotenziario per l'Oriente	2

TABELLA V

CARRIERA PER LA STAMPA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	N. dei posti
900	Ministro Plenipotenziario per la Stampa	1

TABELLA VI

RUOLO ORGANICO DEL PERSONALE DIRETTIVO
PER I SERVIZI AMMINISTRATIVI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
670	Commissario Amministrativo Capo	4
500	Commissario Amministrativo Superiore	6
402	Primo Commissario Amministrativo	9
325	Commissario Amministrativo di I classe	} 26
271	Commissario Amministrativo di II classe	
229	Commissario Amministrativo di III classe	
		45

TABELLA VII

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere Capo	14
402	Cancelliere Principale	34
325	Primo Cancelliere	48
271	Cancelliere	60
229	Cancelliere Aggiunto di I classe	} 90
202	Cancelliere Aggiunto di II classe	
		246

TABELLA VIII

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEI CANCELLIERI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Cancelliere Capo	2
402	Cancelliere Principale	7
325	Primo Cancelliere	9
271	Cancelliere	7
		25

LEGISLATURA III - 1958-61 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

TABELLA IX

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente Commerciale Capo	3
402	Assistente Commerciale Principale	8
325	Primo Assistente Commerciale	11
271	Assistente Commerciale	13
229	Assistente Commerciale Aggiunto di I classe	22
202	Assistente Commerciale Aggiunto di II classe	
		57

TABELLA X

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEGLI ASSISTENTI COMMERCIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
500	Assistente Commerciale Capo	2
402	Assistente Commerciale Principale	3
325	Primo Assistente Commerciale	6
271	Assistente Commerciale	2
		13

TABELLA XI

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	20
271	Archivista Capo	50
229	Primo Archivista	110
202	Archivista	180
180	Applicato	400
157	Alunno d'ordine	
		760

TABELLA XII

RUOLO AGGIUNTO AL RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA ESECUTIVA

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
325	Esperto per i servizi tecnici	2
271	Archivista Capo	4
229	Primo Archivista	14
202	Archivista	11
		31

TABELLA XIII

RUOLO ORGANICO DELLA CARRIERA DEL PERSONALE AUSILIARIO

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
180	Commesso Capo e Commesso d'Ambasciata	6
173	Commesso	25
159	Usciere Capo	110
151	Usciere	245
142	Inserviente	
		386

TABELLA XIV

PERSONALE ADDETTO A SERVIZI SPECIALI

Coefficiente di stipendio	Qualifica	Organico
<i>Personale Direttivo</i>		
670	Soprintendente all'Archivio storico	1
500		
325	Assistente del Soprintendente all'Archivio storico	2
271		
229		
670	Capo del Servizio crittografico	1
500		
670	Direttore della Biblioteca	1
500		
325	Vice Bibliotecario	1
271		
229		
<i>Personale di concetto</i>		
500	Direttore della Tipografia riservata	1
402		